

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2023

267/2023/R/COM

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1 MAGGIO 2023

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1254^a riunione del 13 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17);
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, che istituiva l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche definendone i relativi poteri tariffari e di qualità del servizio, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha soppresso l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche e ha trasferito le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;

- il decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023” (di seguito: decreto-legge 61/23);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 di attuazione della direttiva UE 2019/944;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 gennaio 1994, recante “Principi per l’erogazione dei servizi pubblici”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena” (di seguito: delibera CdM del 4 maggio 2023);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023, recante “Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023” (di seguito: delibera CdM del 23 maggio 2023);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze” (di seguito: delibera CdM del 25 maggio 2023);
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino” (di seguito: delibera CdM del 25 maggio 2023);
- il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 3 maggio 2023, recante “Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale

- della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi”;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile dell’8 maggio 2023, n. 992, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena” (di seguito: Ordinanza n. 992 dell’8 maggio 2023);
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 24 maggio 2023, n. 997, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini”;
 - l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì - Cesena e Rimini”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, recante “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11, recante “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica”;
 - la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com, recante “Disposizioni urgenti per la sospensione dei termini di pagamento delle forniture relative ai servizi idrico, elettrico e gas, per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi”;
 - la deliberazione dell’Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com, recante “Interventi a favore delle popolazioni colpite eventi dagli eventi sismici”;
 - la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele gradualità per le microimprese del settore dell’energia elettrica, di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)” e il relativo Allegato A (TIV);
 - la deliberazione dell’Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi” (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, recante “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” e il relativo Allegato A (TIMOE);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUF), recante “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/idr, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” e il relativo Allegato A (RQSII);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com ed il relativo Allegato A (di seguito: TIUC), recante “Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, recante “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” e il relativo Allegato A (TIF);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2016, 810/2016/R/com, recante “Avvio di procedimento ai sensi del d.l. 189/2016 e ulteriori disposizioni urgenti in materia di interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi il giorno 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com, recante “Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 24 agosto 2016 e successivi”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com, e il relativo Allegato A, Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale (TISIND);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/idr, avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” e il relativo Allegato A (di seguito: TICSI);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, recante

- “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/idr, recante “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato” e il relativo Allegato A (di seguito: REMSI);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/rif, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” e il relativo Allegato A (TITR);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/eel, recante “Approvazione del Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023” e il relativo Allegato A (TIQE);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, recante “Aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023” e i relativi Allegato A (TIT 2020-2023), Allegato B (TIME) e Allegato C (TIC);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025” e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RQDG 2020-2025);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, e il relativo Allegato A (RTDG 2020-2025);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3” e il relativo Allegato A;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 213/2021/R/com, recante “Chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di self-auditing in materia di separazione funzionale per le imprese Lereti S.p.A., Servizi a Rete S.r.l., AIM Vicenza S.p.A., Centria S.r.l., Cogeser S.p.A., Deval S.p.A., Edma Reti Gas S.r.l., Novareti S.p.A., Set Distribuzione S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A.” (di seguito: deliberazione 213/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2021, 214/2021/R/com, recante “Chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di self-auditing in materia di separazione funzionale per l’impresa Erogasmet S.p.A.” (di seguito: deliberazione 214/2021/R/com);
 - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, recante “Modifiche regolatorie in relazione all’esazione della componente tariffaria elettrica Asos” e il relativo allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr, recante “Disposizioni in materia di qualità commerciale dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento per il secondo periodo di regolazione” e il relativo Allegato A (RQCT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A, recante “Quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione 15 marzo 2022, 106/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per l’annualità 2021 e modifiche alla deliberazione dell’Autorità 63/2021/R/com in tema di comunicazioni di esito del procedimento”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2022, 651/2022/R/com, recante “Disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 554/2022/R/com”;
- la deliberazione 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2023, 216/2023/R/com, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di maggio 2023” (di seguito: deliberazione 216/2023/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 2 della legge 481/95, l’Autorità:
 - stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe (comma 12, lettera e));
 - fa altresì riferimento per la determinazione della tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale (comma 19);
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della richiamata legge 481/95, il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela

ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- il decreto-legge 201/11, trasferendo all’Autorità le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, previste dal decreto-legge 70/11 per l’Agenzia nazionale di vigilanza delle risorse idriche, ha precisato che tali funzioni *“vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani, precisando che tali funzioni sono esercitate *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*.

CONSIDERATO CHE:

- nel mese di maggio 2023, parte del territorio dell’Emilia-Romagna, alcuni Comuni delle Marche e alcuni comuni della Toscana sono stati interessati da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato tracimazioni di corsi d’acqua con conseguente compromissione dell’integrità degli argini nei tratti interessati, allagamenti diffusi e fenomeni franosi con conseguenti gravi danni ad edifici pubblici e privati, alle attività agricole, economico-produttive ed alle infrastrutture viarie, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;
- in particolare, a partire dal 16 maggio e nei giorni successivi, il repentino peggioramento delle condizioni meteorologiche ha determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l’evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni, aggravando, in numerosi casi, il quadro di danneggiamento originato dai precedenti eventi dell’inizio del mese di maggio;
- in conseguenza dell’eccezionale situazione emergenziale causata dai sopra richiamati eventi, con la delibera CdM del 4 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla medesima data della deliberazione e ha stabilito che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con proprie ordinanze, attui gli interventi necessari nella vigenza dello stato di emergenza;
- con Ordinanza n. 992 dell’8 maggio 2023, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha, tra l’altro, nominato Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
- inoltre, l’articolo 11, comma 1, della predetta Ordinanza ha stabilito che *“in ragione del grave disagio socio economico derivante da [gli eccezionali eventi meteorologici di cui sopra], dett[i] event[i] costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1218 del codice civile”*;
- successivamente, con la delibera CdM del 23 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, ha esteso gli effetti dello stato di emergenza – già dichiarato il 4 maggio a seguito del maltempo che aveva colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-

Cesena – agli eventi alluvionali che hanno nuovamente interessato il territorio dell’Emilia-Romagna, includendo anche la provincia di Rimini;

- più di recente, con la delibera CdM del 25 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri è intervenuto a favore delle popolazioni colpite dagli eventi meteorologici che, a partire dal 15 maggio 2023, hanno colpito parte del territorio della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze e, nello specifico, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi verificatisi:
 - nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;
 - a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- in considerazione della gravità degli eventi e dell’esigenza di tempestiva rimodulazione e potenziamento del dispositivo di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai richiamati eventi, con il decreto-legge 61/23 sono state adottate diverse misure urgenti di intervento, tra le quali, l’articolo 1, al comma 12, ha previsto che *“con riferimento ai territori indicati nell’allegato 1, l’Autorità, con propri provvedimenti, disciplin[i] le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 maggio 2023, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi all’energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all’acqua e ai rifiuti urbani”*;
- il medesimo comma ha previsto, altresì, che *“con i provvedimenti di cui al primo periodo, l’Autorità disciplin[i] (...) le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l’equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023”* ;
- a seguito dell’introduzione delle richiamate misure di intervento, diversi operatori hanno segnalato il quadro estremamente diversificato dell’impatto dei richiamati eventi sui singoli territori elencati nell’allegato 1 del decreto-legge 61/23 e, hanno conseguentemente evidenziato, la necessità di circoscrivere l’ambito soggettivo di applicazione della misura della sospensione dei termini di pagamento delle fatture alla sola popolazione direttamente ed effettivamente danneggiata, anche al fine di mitigare il rilevante onere finanziario ricadente sugli stessi operatori.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 1 maggio 2023 e successivi, con deliberazione 216/2023/R/com, l’Autorità, analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, ha adottato tempestivamente, nelle more della definizione puntuale da parte delle autorità competenti delle aree maggiormente interessate dai richiamati eventi, un primo provvedimento d’urgenza a sostegno delle utenze e forniture site nei Comuni colpiti, prevedendo con riferimento alle forniture di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, alle utenze del servizio idrico integrato (di seguito: SII) nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dagli esercenti l’attività di vendita ovvero dai gestori del SII per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro nonché gli avvisi di pagamento relativi a eventuali ulteriori corrispettivi eventualmente previsti dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti;
 - che, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite, non si applichi la disciplina delle sospensioni per morosità precedentemente disposta dall’Autorità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla medesima data del 1 maggio 2023;
- con la sopracitata deliberazione 216/2023/R/com, l’Autorità ha, altresì: previsto che la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023 nonché la disciplina in materia di sospensioni per morosità produca effetti dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti delle autorità competenti per l’identificazione dei Comuni danneggiati dai sopracitati eventi; rimandato ad un successivo provvedimento, da adottarsi in seguito all’emanazione dei provvedimenti straordinari che verranno adottati dal Governo a sostegno delle popolazioni colpite, l’indicazione della durata della sospensione dei termini di pagamento, l’eventuale introduzione di norme in materia di rateizzazione e agevolazioni di natura tariffaria, nonché l’eventuale previsione di deroghe dal rispetto degli obblighi di cui alla regolazione vigente a favore degli operatori colpiti dagli eventi in argomento; fatte salve le eventuali iniziative volontarie, in linea con le disposizioni della medesima deliberazione 216/2023/R/com, adottate a favore delle popolazioni colpite da parte di soggetti che erogano i servizi pubblici sopra richiamati.

CONSIDERATO, POI CHE:

- gli obiettivi generali di carattere sociale devono orientare l’azione amministrativa dell’Autorità in materia tariffaria e, più precisamente, quest’ultima ha il compito,

di bilanciare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, in conformità a quanto previsto dal richiamato articolo 1, comma 1, della legge 481/95;

- la misura della sospensione dei termini di pagamento delle fatture ha, di norma, effetti considerevoli in termini di mancati incassi e, per alcuni esercenti, detti mancati incassi possono costituire una percentuale rilevante dell'intero fatturato determinando una rilevante mancanza di liquidità tale da mettere a rischio l'equilibrio economico-finanziario dell'operatore stesso e la normale erogazione del servizio pubblico (o di pubblica utilità);
- in occasione di precedenti eventi calamitosi e, nello specifico, a seguito degli eventi simici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012 e del Centro Italia a far data dal 2016:
 - l'Autorità ha adottato, al fine di tutelare l'equilibrio economico finanziario degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori del SII, azioni immediate e mirate a sostegno dei soggetti per i quali la sospensione dei termini di pagamento delle fatture, contestualmente disposta dalla medesima Autorità, comportasse una significativa riduzione del fatturato, tale da poter indurre criticità finanziarie a carico dei medesimi soggetti e compromettere la loro operatività e la normale erogazione dei servizi;
 - nello specifico, con riferimento alla sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere, l'Autorità ha previsto che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII potessero richiedere, con riferimento a ciascun settore, un anticipo sugli importi per i quali era prevista la sospensione dei termini di pagamento, a condizione che l'importo delle fatture emesse nel periodo di sospensione, relative ai clienti ovvero agli utenti finali beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresentasse oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità dei clienti/utenti serviti nel medesimo periodo, in quanto al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non si può considerare tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni;
 - per evitare inoltre discriminazioni tra gli esercenti ovvero i gestori del SII, l'anticipazione è stata limitata agli importi eccedenti la sopra indicata soglia del 3% di incidenza delle fatture oggetto di sospensione rispetto al totale delle fatture ed è stata identificata la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) quale soggetto preposto all'erogazione delle suddette anticipazioni in coerenza con le perequazioni elettricità, gas e idrico;
 - l'Autorità, peraltro, a tutela dei clienti ovvero degli utenti colpiti:
 - ✓ ha disposto che gli esercenti l'attività di vendita ovvero i gestori del SII provvedessero a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei medesimi clienti/utenti;
 - ✓ ha previsto un congruo periodo di rateizzazione tenendo conto della necessità di salvaguardare i clienti ovvero gli utenti colpiti dagli eventi

- calamitosi, preservando al contempo l'equilibrio economico finanziario degli operatori e in considerazione della capacità del sistema di finanziare le misure adottate;
- ✓ ha previsto la facoltà del cliente ovvero dell'utente di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
 - al fine di garantire adeguata copertura finanziaria agli operatori interessati dalla menzionata sospensione dei termini di pagamento delle fatture e dalla rateizzazione degli importi dovuti, l'Autorità ha, inoltre, previsto un apposito meccanismo di riconoscimento dei crediti maturati nel corso del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture e non riscossi, a copertura del rischio morosità degli esercenti l'attività di vendita ovvero dei gestori del SII. Nello specifico, l'Autorità ha previsto che per accedere al meccanismo di reintegrazione della morosità, l'esercente l'attività di vendita ovvero il gestore del SII fosse tenuto a documentare, tra l'altro, il rispetto delle condizioni di ammissibilità poste a garanzia dell'efficienza della gestione del credito, e fosse tenuto altresì ad evidenziare di avere rispettato gli obblighi in materia di fatturazione, rateizzazione, e di informativa al cliente ovvero all'utente finale, tenuto conto che il sopracitato meccanismo di riconoscimento trova ragione proprio nella sospensione dei termini di pagamento e nella conseguente rateizzazione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito delle regolazioni della qualità introdotte dall'Autorità con riferimento ai settori regolati, si rinvengono specifiche disposizioni volte alla classificazione delle casistiche di mancato rispetto degli standard nonché alla disciplina degli indennizzi automatici, anche prevedendo circoscritti casi di esclusione e sospensione del citato diritto all'indennizzo, qualora il mancato rispetto dello standard specifico sia imputabile, tra l'altro, a "*cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente*", nonché nel caso in cui il mancato rispetto dei medesimi standard sia dovuto al verificarsi di eventi imprevedibili e imprevedibili o comunque al di fuori della sfera di responsabilità dell'esercente;
- con riferimento alle disposizioni in materia di riconoscimento e liquidazione del bonus sociale idrico, la deliberazione 63/2021/R/com ha previsto, tra l'altro, misure specifiche in relazione alle verifiche sulle condizioni di ammissibilità delle forniture afferenti al nucleo familiare agevolabile, disponendo che queste ultime siano poste in capo al gestore idrico territorialmente competente; nello specifico, l'articolo 7, comma 7.1, lettera b), dell'Allegato A alla sopracitata deliberazione ha previsto che per gli utenti diretti in stato di disagio economico, il bonus sociale idrico sia riconosciuto a condizione che la struttura tariffaria applicata alla

fornitura idrica sia riconducibile alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente", di cui all'articolo 2.1 del TICSI;

- con riferimento al settore idrico, ai settori elettrico e del gas naturale, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate:
 - il TIUC ha previsto obblighi specifici di comunicazione a carico delle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas e per i gestori del SII in materia di separazione contabile;
 - il TIUF ha previsto, per le imprese che gestiscono infrastrutture essenziali nei settori dell'energia elettrica e del gas, obblighi di comunicazione in materia di separazione funzionale;
- in data 13 aprile 2023 è stato dato avvio alla raccolta dei conti annuali separati, in modalità telematica, relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio 2022), entro i termini previsti dal titolo VII del menzionato TIUC;
- in data 23 maggio 2023 sono state rese disponibili le edizioni 2023 della raccolta telematica relativa alla Relazione annuale sulle misure adottate (articolo 16 del TIUF) riferita all'anno solare 2022 e della raccolta degli Adempimenti al TIUF, che permette anche l'invio del Programma di Adempimenti (comma 14.5 del TIUF). Ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del TIUF, tali raccolte sono trasmesse, tramite il relativo sistema telematico, entro il 30 giugno di ciascun anno e i medesimi termini si applicano per gli invii annuali previsti dalle deliberazioni 213/2021/R/com e 214/2021/R/com.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- al fine di tutelare gli utenti e i clienti finali colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, dare tempestiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 61/23, tenuto conto della fase più acuta dell'emergenza;
- chiarire, pertanto, che in conformità a quanto statuito dal legislatore con il sopracitato decreto-legge 61/23, la disciplina in materia di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica alle utenze e forniture site nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, ivi incluse le utenze e le forniture site nei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 maggio 2023 nei territori della Provincia di Pesaro Urbino e della Città metropolitana di Firenze, come individuati nell'allegato 1 al sopracitato decreto-legge;
- tener conto della rilevanza dei danni e del protrarsi degli eventi meteorologici avversi e, al contempo, della numerosità delle utenze e delle forniture interessate dalla sospensione dei termini di pagamento in considerazione della vastità dell'area territoriale corrispondente ai comuni elencati nell'allegato 1 del decreto-legge 61/23, nonché del diverso impatto che i richiamati eventi hanno avuto all'interno di tale area e dei rilevanti effetti negativi sotto il profilo finanziario riscontrati dagli operatori;
- conseguentemente, disporre, in conformità a quanto disposto all'articolo 1,

comma 12, del decreto-legge 61/23, che la durata della sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel medesimo periodo ovvero degli importi sospesi e non pagati, relativi alle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché alle utenze del servizio idrico integrato e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni di cui all'allegato 1 al sopracitato decreto-legge 61/23 sia pari a 4 (quattro) mesi a decorrere dal 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023;

- rinviare ad un eventuale successivo provvedimento - da adottare a valle di una auspicabile più puntuale delimitazione da parte delle autorità competenti delle aree territoriali maggiormente danneggiate dai richiamati eventi – l'estensione con modalità di carattere selettivo della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento al fine di assicurare che la popolazione più duramente colpita dai richiamati eventi meteorologici sia effettivamente ed adeguatamente tutelata, anche una volta decorso il richiamato periodo di quattro mesi;
- prevedere conseguentemente, che siano sospesi per 4 (quattro) mesi, a favore dei soggetti che risultavano titolari almeno di un contratto di fornitura nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, a far data dal 1 maggio 2023:
 - i termini di pagamento delle fatture relative ai corrispettivi normalmente applicati dagli esercenti l'attività di vendita ovvero dai gestori del SII per gli interventi di attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, inclusi i contributi di allacciamento;
 - gli avvisi di pagamento relativi ai contributi eventualmente applicati dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti per il ritiro dei rifiuti ingombranti, ovvero la riconsegna al domicilio dei mastelli persi/distrutti o danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, ovvero ulteriori corrispettivi dovuti dagli utenti per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- chiarire, infine, che rimane facoltà degli esercenti l'attività di vendita, dei gestori del SII nonché dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti sospendere anche la fatturazione nel periodo suddetto nei confronti dei beneficiari dei termini di sospensione.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- analogamente a quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, prevedere, al fine di tutelare adeguatamente i clienti e gli utenti colpiti dai sopracitati eventi, minimizzando l'impatto derivante dalla ripresa dei pagamenti e agevolarne gli adempimenti:
 - che gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti provvedano a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi,

- senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali;
- che la periodicità di rateizzazione sia pari a quella di fatturazione con riferimento ai settori elettrico gas e idrico nonché alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento con riferimento al settore dei rifiuti urbani, prevedendo altresì la facoltà del gestore tariffe e rapporto con gli utenti di prevedere, su richiesta dell'utente, una frequenza maggiore rispetto alla frequenza di invio dell'avviso di pagamento;
 - la facoltà del cliente ovvero dell'utente finale di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
 - la predetta rateizzazione non trovi applicazione nel caso di importi complessivi inferiori a 50 (cinquanta) euro;
- prevedere che, al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture nonché degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l'attività di vendita comunicano al cliente/utente le seguenti informazioni relativamente a:
 - gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
 - il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale;
 - la facoltà dell'utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita;
 - prevedere che, a seguito del venir meno del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture, nel caso di morosità sorte prima degli eventi alluvionali ovvero del 1 maggio 2023:
 - l'esercente l'attività di vendita debba procedere nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal TIMOE e dal TIMG, in caso di inadempimento del cliente finale, e che il medesimo esercente invii al cliente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere alla richiesta di sospensione per morosità al distributore;
 - il gestore del SII debba procedere nuovamente ad attivare la procedura, prevista dal REMSI, in caso di inadempimento dell'utente finale, e che il medesimo gestore invii all'utente finale inadempiente, anche qualora già costituito in mora, un nuovo sollecito di pagamento nonché una nuova comunicazione di costituzione in mora prima di procedere all'eventuale limitazione ovvero all'interruzione della fornitura idrica.

RITENUTO OPPORTUNO E URGENTE:

- al fine di tutelare l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eccezionali eventi meteorologici del 1 maggio 2023 e successivi, adottare azioni

immediate e mirate di integrazione finanziaria a sostegno dell'operatività degli esercenti l'attività di vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuito a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del SII e dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, operanti nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23;

- garantire un quadro di regole chiaro, certo e immediatamente applicabile sia da parte degli operatori che da parte di CSEA e, in tale ottica, conformandosi a quanto già disposto dall'Autorità sin dagli eventi simili del 2012 - come sopra meglio evidenziato - con riferimento, in particolare, alle misure di copertura dei mancati incassi causati dalla sospensione dei termini di pagamento, essendosi ormai consolidato negli anni un *modus operandi* efficace;
- al fine di assicurare la piena sostenibilità delle suddette misure di copertura e non gravare eccessivamente sul sistema, confermare, altresì, che tali misure a sostegno dell'operatività degli esercenti siano destinate alle sole gestioni per le quali la sospensione dei termini di pagamento delle fatture comporti una significativa riduzione del fatturato, tale da poter indurre criticità finanziarie a carico delle medesime gestioni, compromettere la loro operatività e la normale erogazione di servizi pubblici (o di pubblica utilità);
- prevedere, pertanto che i gestori del SII e gli esercenti l'attività di vendita possano richiedere un anticipo a titolo gratuito sugli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l'importo delle fatture emesse dal 1 gennaio 2023 al 1 maggio 2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità degli utenti ovvero dei clienti finali serviti nel medesimo periodo in quanto si ritiene, anche alla luce dell'esperienza maturata in occasione della predisposizione di pregresse misure di anticipazione finanziaria disposte a favore degli esercenti l'attività di vendita ovvero dei gestori del SII, che al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non possa essere tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- prevedere, altresì, che l'anticipazione di cui al precedente alinea possa essere richiesta dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti qualora l'importo degli avvisi di pagamento emessi dal 1 gennaio 2023 al 1 maggio 2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell'importo degli avvisi relativi alla totalità degli utenti serviti nel medesimo periodo in quanto si ritiene che al di sotto di tale soglia la riduzione del fatturato non possa essere tale da compromettere l'equilibrio economico e finanziario della gestione;
- identificare la CSEA quale soggetto preposto all'erogazione delle predette anticipazioni al netto degli importi già pagati dai clienti ovvero dagli utenti;
- disporre che le anticipazioni di cui ai precedenti alinea:
 - relativamente al settore idrico siano poste in capo al conto di cui all'articolo 24, comma 3, della deliberazione 6/2013/R/com (di seguito: conto UI1);
 - relativamente al settore elettrico siano poste in capo al conto UC3;
 - relativamente al settore del gas naturale ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale

e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate siano poste in capo al conto UG1;

- prevedere altresì, al fine di consentire l'erogazione delle anticipazioni a favore dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, che la CSEA possa utilizzare le giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali nelle more dell'istituzione di apposite componenti perequative e specifici conti dedicati al settore dei rifiuti urbani;
- aggiornare la componente tariffaria UI1 a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento in relazione alle esigenze di fabbisogno emerse;
- prevedere che la CSEA effettui controlli anche a campione sulla veridicità dei dati dichiarati dagli esercenti l'attività di vendita e dai gestori del SII ovvero dai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti che richiedono l'anticipo;
- prevedere, infine, che gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII e i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti provvedano alla restituzione alla CSEA delle anticipazioni dalla medesima riconosciute e, nello specifico, che:
 - tale restituzione sia effettuata contestualmente agli incassi degli importi dovuti dai clienti ovvero dagli utenti finali e comunque non oltre la fine del mese di novembre 2024;
 - non sia prevista alcuna corresponsione di interessi, al fine di non gravare di ulteriori oneri gli esercenti nonché i gestori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici in argomento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle prestazioni dei settori regolati, rese dagli operatori con riferimento alle utenze e forniture site nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto legge 61/23, chiarire, altresì, che il principio generale della causa di forza maggiore opera anche ove non espressamente richiamato dalla regolazione vigente, fermo restando che gli operatori che se ne avvalgono definiscano i medesimi criteri oggettivi e documentabili di attribuzione alle cause di forza maggiore delle prestazioni previsti per i casi disciplinati dalla regolazione vigente;
- disporre, in relazione alle verifiche sulle condizioni di ammissibilità all'agevolazione idrica poste in capo al gestore del SII, che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.1, lettera b), dell'Allegato A alla sopracitata deliberazione 63/2021/R/com, la mancata verifica, con riferimento alla fornitura idrica da agevolare, del requisito relativo alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente" di cui all'articolo 2.1 del TICSII non costituisca elemento ostativo all'ammissione al bonus sociale idrico;
- prevedere per i gestori del SII, per gli operatori del settore elettrico e per quelli del settore gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la cui sede legale o operativa sia posta nei territori di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, una proroga dei termini previsti dal TIUC per l'invio dei conti annuali separati relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021

(esercizio 2022);

- prevedere, altresì, per gli operatori del settore elettrico e per quelli del settore gas ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate una proroga rispetto ai termini previsti per la generalità delle imprese al momento della messa in linea del sistema telematico di separazione funzionale.

RITENUTO, INOLTRE OPPORTUNO:

- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale previsione di meccanismi di compensazione dei crediti non riscossi, valutandone altresì l'estensione anche al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- disporre, al fine di garantire una diffusione capillare e maggiormente personalizzata delle informazioni a beneficio dei clienti, ovvero degli utenti finali incentivando al contempo i pagamenti dei medesimi clienti/utenti che non hanno subito danni, che gli esercenti l'attività di vendita e i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti:
 - provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo;
 - comunichino tempestivamente ai propri clienti e utenti, titolari di forniture/utenze site nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23 che:
 - ✓ al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente ovvero l'utente dovrà comunque corrispondere all'esercente ovvero al gestore l'importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi, potendo, peraltro, usufruire delle misure di rateizzazione senza interessi disposte dall'Autorità;
 - ✓ il cliente ovvero l'utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- le misure introdotte col presente provvedimento risultino fondamentali per assicurare che gli esercenti abbiano, da una parte, un quadro chiaro, certo e sufficientemente dettagliato in merito, tra l'altro, alla tipologia di utenze e forniture coinvolte dalla misura della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e alla durata di tale sospensione e, dall'altra, una adeguata e tempestiva forma di copertura per i mancati incassi derivanti dall'ottemperanza a un obbligo di servizio pubblico, quale quello della sospensione dei termini di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento;

- la straordinaria urgenza che caratterizza le predette misure, e, in particolare, la necessità di garantire l'equilibrio economico-finanziario degli esercenti l'attività di vendita e dei gestori il cui fatturato risulta significativamente ridotto come conseguenza dei mancati incassi derivanti dalla sospensione dei termini di pagamento, non consenta il rispetto degli adempimenti connessi alla preventiva consultazione, ai sensi dell'articolo 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- resti comunque salva la facoltà per l'Autorità di intervenire con ulteriori provvedimenti, anche d'urgenza, al fine di integrare le misure sopra elencate, o di introdurre ulteriori misure a tutela di nuove esigenze che dovessero emergere nel corso di successivi approfondimenti

DELIBERA

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come:
- avvisi di pagamento i documenti di riscossione, di cui all'articolo 1 del TQRIF, periodicamente emessi dal gestore tariffe e rapporto con gli utenti;
 - attività di vendita, le attività di cui al TIUC, comma 4.1, lettere g), g bis), g ter), h), i), s), t) e u);
 - gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, il soggetto di cui all'articolo 1 del TQRIF che, con riferimento al settore dei rifiuti urbani, eroga i servizi connessi all'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ivi incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;
 - gestore, con riferimento al settore dei rifiuti urbani, il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario.

Articolo 2 *Ambito di applicazione*

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano nei confronti dei gestori del SII, dei gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero i singoli servizi che lo compongono, nonché degli esercenti che svolgono l'attività

di vendita e delle imprese di distribuzione di energia elettrica e gas naturale.

Articolo 3

Soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento

- 3.1 La sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com si applica automaticamente alle utenze del servizio idrico integrato nonché del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alle forniture di energia elettrica e gas naturale e gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate attive, alla data del 1 maggio 2023, nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23, fatti salvi i pagamenti già effettuati.
- 3.2 Il cliente ovvero l'utente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi del periodo di sospensione dei termini di pagamento.

Articolo 4

Definizione del periodo di sospensione dei termini di pagamento

- 4.1 Il periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui alla deliberazione 216/2023/R/com è pari a 4 (quattro) mesi a decorrere dalla data del 1 maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, per le utenze e le forniture di cui al precedente comma 3.1, site nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dalla medesima data, come individuati dall'allegato 1 al decreto-legge 61/23.

Articolo 5

Disposizioni in materia di morosità

- 5.1 Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 3.1 non si applica, nel periodo di cui al precedente comma 4.1, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità disposta dall'Autorità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1 maggio 2023. A tal fine:
 - a) il gestore del SII non procede alla limitazione, alla sospensione ovvero alla disattivazione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una limitazione ovvero un'interruzione di fornitura, riattiva tempestivamente la fornitura limitata, sospesa o disattivata;
 - b) l'esercente l'attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
 - c) l'impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall'esercente l'attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione ricevuta dopo il 1 maggio 2023, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.

- 5.2 Le previsioni di cui al comma 5.1 valgono, in quanto compatibili, anche per il caso di diminuzione di potenza ai sensi del TIMOE.
- 5.3 Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 1 maggio 2023, le discipline della morosità di cui al TIMOE, al TIMG e al REMSI trovano nuovamente applicazione dopo il termine della sospensione dei pagamenti di cui al precedente comma 4.1. A tal fine:
- gli esercenti l'attività di vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora di cui, rispettivamente, al comma 3.2 del TIMOE e al comma 4.1 del TIMG;
 - i gestori del SII sono tenuti a inviare nuovamente il sollecito bonario di pagamento e la comunicazione di costituzione in mora di cui, rispettivamente, ai commi 3.1 e 4.5 del REMSI.

Articolo 6

Anticipazioni a sostegno dei gestori del SII, dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti e degli esercenti l'attività di vendita

- 6.1 A fronte di una comprovata criticità finanziaria i gestori del SII, nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l'attività di vendita possono richiedere alla CSEA, con le modalità e nei limiti di cui ai successivi commi 6.2 e 6.3 e all'Articolo 14, l'anticipazione a titolo gratuito degli importi relativi agli avvisi di pagamento e alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del precedente comma 4.1.
- 6.2 Con riferimento ad ogni singolo settore, possono richiedere l'anticipazione di cui al precedente comma 6.1 i gestori del SII, i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, nonché gli esercenti l'attività di vendita per i quali l'importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi nel periodo che va dal 1 gennaio 2023 alla data s di decorrenza della sospensione dei termini di pagamento di cui al comma 4.1, nei confronti delle utenze/forniture beneficiarie della medesima sospensione dei termini di pagamento, rappresenti oltre il 3% dell'importo degli avvisi di pagamento ovvero delle fatture emessi nei confronti della totalità delle utenze/forniture servite nel medesimo periodo.
- 6.3 L'anticipazione riconosciuta ai sensi del comma 6.1 nel periodo t è pari, con riferimento a ciascun singolo settore regolato a:

$$ANT_t = \left(\frac{FATT_{1/1-s}^{ALL} - \alpha FATT_{1/1-s}^{TOT}}{FATT_{1/1-s}^{ALL}} \right) FATT_t^{ALL}$$

dove, relativamente al servizio per il quale si richiede l'anticipazione:

$FATT_{1/1-s}^{TOT}$ = importo degli avvisi di pagamento o delle fatture complessivamente emessi dal gestore, ovvero dall'esercente l'attività di vendita, dal 1 gennaio 2023 alla data s , fissata al 1 maggio 2023, per le utenze ovvero le forniture di cui al comma 3.1, con riferimento a ciascun

singolo settore;

$FATT_{1/1-s}^{ALL}$ = importo degli avvisi di pagamento ovvero delle fatture emessi dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita dal 1 gennaio 2023 alla suddetta data s verso le utenze/forniture beneficiarie della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 216/2023/R/com, con riferimento a ciascun singolo settore;

$FATT_t^{ALL}$ = importo degli avvisi di pagamento o delle fatture emessi o da emettere dal gestore nonché dall'esercente l'attività di vendita nel periodo t relativamente alle utenze ovvero alle forniture beneficiarie della sospensione dei termini di pagamento di cui al punto 1. della deliberazione 216/2023/R/com calcolato secondo quanto previsto dall'Articolo 14 del presente provvedimento, con riferimento a ciascun singolo settore;

t = data di presentazione delle richieste di cui al comma 6.1;

α = 3%.

Articolo 7

Modalità di recupero delle anticipazioni

- 7.1 I gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l'attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui all'Articolo 6 trasmettono ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 (venti) a partire dal mese di dicembre 2023, la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente in accordo con quanto disposto dal successivo Articolo 8. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023.
- 7.2 La restituzione alla CSEA degli importi recuperati viene effettuata tramite rate mensili e su un periodo massimo pari a 12 (dodici) mesi.
- 7.3 I gestori e gli esercenti l'attività di vendita di cui al comma 7.1 provvedono entro il mese di novembre 2024 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati ai sensi del successivo Articolo 8, anche se non riscossi dagli utenti ovvero dai clienti finali.
- 7.4 La CSEA provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore e dall'esercente l'attività di vendita ai sensi del presente Articolo.

Articolo 8

Modalità di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi

- 8.1 Gli importi relativi alle fatture, ovvero agli avvisi di pagamento sospesi o i termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione

- 216/2023/R/com, sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente Articolo.
- 8.2 La rateizzazione delle fatture, ovvero degli avvisi di pagamento di cui al precedente comma 8.1, è automaticamente effettuata senza il pagamento di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale.
 - 8.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
 - a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all'utente ovvero al cliente finale;
 - b) in base a rate non inferiori a euro 20 (venti);
 - c) per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data della comunicazione di cui al comma 8.8, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 8.4.
 - 8.4 In deroga a quanto disposto al precedente comma 8.3, i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti incrementano la periodicità delle rate su richiesta dell'utente.
 - 8.5 Il periodo di rateizzazione di cui al comma 8.3, lettera c) può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, non oltre il tempo minimo necessario per soddisfare la condizione di cui al comma 8.3, lettera b), qualora l'importo delle rate, calcolato secondo quanto disposto al medesimo comma 8.3, lettere a) e b), risulti inferiore a 20 (venti) euro.
 - 8.6 Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura la rata per il servizio elettrico, la rata per il servizio gas e la rata per il servizio idrico.
 - 8.7 Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 8.3, il gestore del SII nonché il gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero l'esercente l'attività di vendita può offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente ovvero per il cliente finale.
 - 8.8 È fatta salva la facoltà per l'utente ovvero per il cliente finale, di non usufruire della rateizzazione di cui al presente Articolo e provvedere pertanto al pagamento degli importi dovuti in maniera non rateizzata.
 - 8.9 Al termine del periodo di sospensione di cui al precedente comma 4.1, e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l'attività di vendita, relativamente alle fatture ovvero agli avvisi di pagamento di cui al comma 8.1, comunicano al cliente/utente, le seguenti informazioni:
 - a) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
 - b) il piano di rateizzazione e la non applicazione di interessi a carico dell'utente ovvero del cliente finale;
 - c) la facoltà dell'utente ovvero del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte dal gestore ovvero dall'esercente l'attività di vendita.
 - 8.10 Le disposizioni del presente Articolo non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50 (cinquanta).
 - 8.11 I gestori del SII nonché delle tariffe e rapporto con gli utenti ovvero gli esercenti l'attività di vendita pubblicano sul proprio sito internet, entro 20 (venti) giorni

dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:

- a) le informazioni in merito al termine del periodo di sospensione dei pagamenti e, in assenza di agevolazioni, l'obbligo dell'utente di saldare gli importi dovuti per le fatture ovvero avvisi di pagamento sospesi;
- b) i criteri di rateizzazione;
- c) la facoltà dell'utente/cliente di procedere comunque al pagamento degli importi sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 216/2023/R/com;
- d) le modalità con cui i titolari delle utenze, ovvero delle forniture, di cui al comma 3.1, possono comunicare al gestore ovvero all'esercente l'attività di vendita l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario, ovvero all'utenza originaria.

TITOLO II: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE IDRICO

Articolo 9

Disposizioni in materia di bonus sociale idrico

- 9.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7.1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, la mancata verifica, con riferimento alla fornitura idrica da agevolare, del requisito relativo alla sotto-tipologia d'uso "uso domestico residente", di cui all'articolo 2.1 del TICSII, non costituisce elemento ostativo all'ammissione al bonus sociale idrico.

Articolo 10

Differimento dei termini previsti dal TIUC per l'invio dei conti annuali separati

- 10.1 Per i gestori del SII aventi sede legale o sede operativa nei territori di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23 i termini stabiliti dal titolo VII del TIUC per l'invio dei conti annuali separati relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio *unbundling* 2022) sono prorogati di 90 giorni.

Articolo 11

Aggiornamento della componente UII

- 11.1 Dal 1 luglio 2023 il valore della componente tariffaria UII, di cui al comma 24.1 della deliberazione 6/2013/R/COM, è pari a 0,6 centesimi di euro/metro cubo.

TITOLO III: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

Articolo 12

Misure afferenti al sistema indennitario

- 12.1 Con riferimento alle forniture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 216/2023/R/com:
- le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale sospendono l'applicazione dei corrispettivi C^{MOR} di cui al comma 2.3 del TISND;
 - sono sospesi i termini per l'annullamento e per la sospensione delle richieste di indennizzo di cui rispettivamente ai commi 14.2 e 15.2 del TISIND.
- 12.2 Le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, nell'ambito del rendiconto analitico comunicato mensilmente al Sistema Informativo Integrato, di cui all'articolo 16 del TISIND, evidenziano gli importi dei corrispettivi C^{MOR} oggetto della sospensione, di cui al comma 8.1, e gli estremi delle relative richieste di indennizzo. Contestualmente, inviano tale comunicazione anche a CSEA.
- 12.3 Con riferimento ai corrispettivi C^{MOR} la cui applicazione è stata sospesa ai sensi della lettera a) del comma 12.1 del presente articolo:
- l'impresa distributtrice di energia elettrica o gas naturale applica all'utente entrante il corrispettivo C^{MOR} , in luogo di quanto indicato al comma 9.1, lettera a) del TISIND, in occasione della prima fatturazione utile successiva alla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento di cui all'Articolo 4;
 - gli utenti del sistema indennitario entranti comunicano le eventuali richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo al Sistema Informativo Integrato nei termini e secondo le modalità definite da quest'ultimo e pubblicate entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
- 12.4 Con riferimento alle richieste di sospensione o annullamento dell'indennizzo di cui al comma 12.3, lettera b):
- l'utente del sistema indennitario entrante comunica al Sistema Informativo Integrato, secondo le modalità e le tempistiche dal medesimo definite, che tali richieste sono inviate ai sensi del presente provvedimento;
 - il Gestore del Sistema Indennitario verifica il rispetto delle tempistiche di presentazione e la conformità circa le disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 12.5 Il Gestore del Sistema Indennitario richiede, anche a campione, i documenti e le informazioni necessari alle verifiche di cui al comma 12.4, lettera b) agli utenti del sistema indennitario, alle controparti commerciali e alle imprese distributrici. I soggetti destinatari di tali richieste forniscono informazioni e documenti secondo i termini e le modalità definite dal Gestore medesimo.

Articolo 13

Differimento dei termini per le tempistiche per il settore elettrico e gas

- 13.1 Con riferimento al settore elettrico e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, per le imprese aventi sede legale o sede operativa nei territori indicati all'allegato 1 al decreto-legge 61/23:
- a) i termini stabiliti dal titolo VII del TIUC per l'invio dei conti annuali separati relativi all'esercizio che si apre dopo il 31 dicembre 2021 (esercizio *unbundling* 2022) sono prorogati di 90 giorni;
 - b) i termini per l'invio delle informazioni e delle comunicazioni relative agli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIUF per l'anno 2023 (relative all'anno solare 2022), ivi incluse, ove previste, quelle di cui alle deliberazioni 213/2021/R/com e 214/2021/R/com, sono prorogati di 90 giorni rispetto ai termini previsti per la generalità delle imprese al momento della messa in linea del sistema telematico di separazione funzionale.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI PER LA CASSA E FINALI

Articolo 14

Modalità di richiesta delle anticipazioni

- 14.1 Ai fini di quanto previsto all'Articolo 6, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti e gli esercenti l'attività di vendita interessati trasmettono, entro il 10 luglio 2023, le prime richieste di anticipazione alla CSEA, dichiarando il rispetto della condizione di cui al comma 6.2, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R 445/00.
- 14.2 Contestualmente alle richieste di cui al comma 14.1, gli operatori trasmettono alla CSEA la documentazione riepilogativa degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, con riferimento al periodo di presentazione della medesima richiesta, e i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. della deliberazione 216/2023/R/com, con l'indicazione del Comune di appartenenza, completa dell'elenco:
- a) delle utenze interessate, con riferimento al SII nonché al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) delle forniture interessate, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, del gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate.
- Gli importi di cui al presente comma devono essere indicati al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali.
- 14.3 Al fine di ottenere successive anticipazioni, gli operatori trasmettono, entro il giorno 15 di ogni mese, e comunque in ultima istanza entro il 31 ottobre 2023, la documentazione di cui al comma 14.2 relativamente agli avvisi di pagamento e alle fatture emesse o da emettere fino al mese precedente - secondo una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione ovvero di riscossione normalmente

applicata - i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1. della deliberazione 216/2023/R/com, nonché eventuali rettifiche e aggiornamenti di quanto già precedentemente trasmesso ai sensi del comma 14.2, ivi compresi eventuali pagamenti nel frattempo effettuati dai clienti finali, ovvero dagli utenti del SII nonché del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

- 14.4 Ai fini di quanto disposto dal presente Articolo, per i clienti ovvero gli utenti finali di cui al comma 3.1, gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché del servizio di gestione dei rifiuti urbani dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/00 di essere in possesso della documentazione richiesta ai sensi dei sopradetti commi al fine di comprovare il diritto a beneficiare della sospensione dei termini di pagamento. Tale documentazione dovrà essere messa a disposizione della CSEA qualora la medesima ne faccia richiesta.

Articolo 15

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 15.1 Con riferimento alle anticipazioni richieste ai sensi dell'Articolo 6, la CSEA provvede ad erogare gli importi indicati nella documentazione di cui ai precedenti commi 14.2 e 14.3, al netto delle somme eventualmente già pagate dai clienti ovvero dagli utenti finali, delle imposte e dell'IVA, a partire dal mese di luglio 2023 ed entro il mese di ricevimento della relativa documentazione.
- 15.2 In deroga a quanto disposto dal precedente comma 15.1 qualora i soggetti richiedenti l'anticipazione di cui all'Articolo 6 non siano già iscritti all'anagrafica CSEA, la prima erogazione dell'anticipazione potrà essere effettuata, entro il mese successivo a quello di registrazione nell'anagrafica medesima.
- 15.3 Le anticipazioni di cui all'Articolo 6 sono poste in capo al conto UI1 di cui all'Articolo 24 della deliberazione 6/2013/R/com relativamente al servizio idrico. Diversamente, relativamente al settore elettrico, le suddette anticipazioni sono poste in capo al Conto UC3 e, relativamente al settore del gas naturale ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale e dei gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate, sono poste in capo al Conto UG1. Con riferimento alla copertura delle anticipazioni riconosciute a favore dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti, la CSEA può avvalersi delle giacenze esistenti presso altri conti di gestione relativi ai settori ambientali nelle more dell'istituzione di specifici conti dedicati al settore dei rifiuti urbani. In ogni caso, per incapienze temporanee dei conti indicati nel presente comma, la Cassa può operare trasferimenti temporanei su questi conti da altri conti dello stesso settore.
- 15.4 La CSEA provvede, entro il 21 giugno 2023, a pubblicare sul proprio sito internet le istruzioni operative per l'invio della documentazione di cui all'Articolo 14.

Articolo 16

Verifiche e controlli

- 16.1 La CSEA verifica la sussistenza delle condizioni di cui ai commi 6.2, nonché, la

veridicità della documentazione di cui all'Articolo 14, anche mediante controlli a campione, avvalendosi, ove necessario, di informazioni e dati forniti:

- a) dagli Enti di governo dell'ambito territorialmente competenti, con riferimento al settore idrico;
 - b) dagli Enti territorialmente competenti, con riferimento al settore dei rifiuti urbani;
 - c) dai distributori territorialmente competenti o dal Sistema Informativo Integrato, con riferimento ai settori dell'energia elettrica o del gas naturale.
- 16.2 Qualora, in esito ai controlli di cui al comma 16.1, la CSEA accerti che il gestore del SII o il gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, ovvero l'esercente l'attività di vendita abbia indebitamente percepito le anticipazioni di cui all'Articolo 6, provvede a dare comunicazione degli esiti dei controlli ai soggetti interessati entro 7 (sette) giorni lavorativi dall'accertamento.
- 16.3 Qualora il gestore, ovvero l'esercente l'attività di vendita riceva la comunicazione di cui al precedente comma 16.2, provvede a versare alla CSEA, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della medesima, gli importi indebitamente anticipati al lordo degli interessi calcolati applicando il tasso massimo previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.
- 16.4 Inoltre, qualora la CSEA accerti un'indebita anticipazione relativa ad utenze o forniture diverse da quelli di cui al comma 3.1, provvede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite e ad applicare al gestore, o all'esercente l'attività di vendita interessato, una indennità amministrativa pari all'1% del valore economico dell'indebita anticipazione, con un minimo pari a euro 5.000 (cinquemila).
- 16.5 In caso di dichiarazione non veritiera dell'operatore ovvero mancata rendicontazione e/o restituzione delle anticipazioni di cui al precedente Articolo 6, sono fatte salve le conseguenze previste dalla legge, ivi comprese quelle di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

Articolo 17

Obblighi informativi

- 17.1 Gli esercenti l'attività di vendita nonché i gestori del SII, ovvero i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti:
- a) provvedono a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento entro 20 (venti) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo;
 - b) comunicano tempestivamente ai propri clienti e utenti finali, titolari di forniture/utenze site nei Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23 che:
 - i. al termine del periodo di sospensione dei termini di pagamento il cliente ovvero l'utente finale dovrà comunque corrispondere all'esercente ovvero al gestore l'importo delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi, usufruendo delle misure di

- rateizzazione senza interessi disposte dall’Autorità;
- ii. è fatta salva la facoltà del cliente ovvero dell’utente finale di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi o i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

Articolo 18

Modifiche alla deliberazione 216/2023/R/com

- 18.1 Al punto 1 della deliberazione 216/2023/R/com dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera c):
“c) la sospensione dei termini degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 1 maggio 2023 relativi ai contributi eventualmente richiesti per il ritiro dei rifiuti ingombranti, ovvero la riconsegna al domicilio dei mastelli persi/distrutti o danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici, ovvero agli ulteriori corrispettivi dovuti dagli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;”.
- 18.2 Dopo il punto 1. della deliberazione 216/2023/R/com, è aggiunto il seguente punto:
“Ibis. di prevedere che sia riconosciuta ai gestori del SII, ai gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti e agli esercenti la vendita, la facoltà di non procedere all’emissione delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento nel periodo di cui al precedente punto 1.”.

Articolo 19

Disposizioni transitorie e finali

- 19.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Economia e delle Finanze, al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Capo del Dipartimento della Protezione civile, al Commissario delegato, all’Associazione Nazionale degli Enti di governo d’Ambito per l’Idrico e i Rifiuti (ANEA), alla Regione Emilia-Romagna, alla Regione Marche, alla Regione Toscana, alla CSEA e all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
- 19.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

13 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini

SCHEDA TECNICA

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SERVIZI ELETTRICO, GAS, IDRICO E DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023

267/2023/R/COM (*)

Con la deliberazione 267/2023/R/COM, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato, in attuazione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 che prevede interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in parte del territorio dell'Emilia-Romagna¹, in alcuni Comuni della provincia di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze - noto anche come "Decreto Alluvione" - *disposizioni urgenti in materia di servizi elettrico, gas, idrico e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, a favore delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.*

In particolare, la deliberazione 267/2023/R/COM, alla luce dell'intervento legislativo richiamato, e in analogia a quanto disposto in occasione di precedenti eventi calamitosi, relativamente alle **forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché alle utenze del servizio idrico integrato** (di seguito: SII) e **del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani site nei Comuni ovvero nelle frazioni di Comuni di cui all'allegato 1 al decreto-legge 61/23**, dispone:

- **Sospensione dei termini di pagamento**

La delibera disciplina la durata della sospensione automatica dei termini di pagamento² delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi ai sensi della deliberazione 216/2023/R/com prevedendo un periodo di sospensione di 4 mesi a decorrere dalla data del 1° maggio 2023 e fino alla data del 31 agosto 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati. Il cliente, ovvero l'utente, ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi.. L'Autorità ha previsto di rinviare ad un eventuale successivo provvedimento l'estensione della sospensione dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento.

- **Disposizioni in materia di morosità**

Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione, la disciplina relativa alle sospensioni per morosità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023. A tal fine:

- a) il gestore del SII non procede alla limitazione, alla sospensione ovvero alla disattivazione per morosità e, nel caso abbia già eseguito una limitazione ovvero un'interruzione di fornitura, riattiva tempestivamente la fornitura limitata, sospesa o disattivata;
- b) l'esercente l'attività di vendita si astiene dal presentare una richiesta di sospensione per morosità al distributore;
- c) l'impresa distributrice di energia elettrica o gas naturale non dà seguito alle richieste di sospensione per morosità presentate dall'esercente l'attività di vendita e, nel caso abbia già eseguito una richiesta di sospensione ricevuta dopo il 1° maggio 2023, riattiva tempestivamente la fornitura sospesa.

Nei casi di morosità verificatasi precedentemente alla data dei sopracitati eventi alluvionali ovvero del 1° maggio 2023, le discipline della morosità trovano nuovamente applicazione dopo il termine della sospensione dei pagamenti. A tal fine:

- a) gli esercenti l'attività di vendita sono tenuti a inviare nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora;

¹ Nello specifico, nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

² di cui alla deliberazione 216/2023/R/com

- b) i gestori del SII sono tenuti a inviare nuovamente il sollecito bonario di pagamento e la comunicazione di costituzione in mora.
- **Anticipazioni a sostegno dei gestori del SII, dei gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti e degli esercenti l'attività di vendita**
A garanzia dell'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dai sopra citati eventi, gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali un anticipo a titolo gratuito degli importi per i quali è prevista la sospensione dei termini di pagamento, qualora l'importo delle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 al 1° maggio 2023, relativamente ai soggetti beneficiari della sospensione dei termini di pagamento, e con riferimento a ciascun settore, rappresenti oltre il 3% dell'importo delle fatture relative alla totalità degli utenti ovvero dei clienti finali serviti nel medesimo periodo.
 - **Modalità di recupero delle anticipazioni**
I gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, ovvero gli esercenti l'attività di vendita che si sono avvalsi delle anticipazioni, trasmettono ogni tre mesi alla CSEA, entro il giorno 20 a partire dal mese di dicembre 2023, la documentazione attestante gli importi riscossi nel trimestre precedente nonché tutti gli eventuali importi riscossi fino al mese di novembre 2023. La restituzione alla CSEA degli importi recuperati viene effettuata tramite rate mensili e su un periodo massimo pari a 12 mesi. I gestori e gli esercenti l'attività di vendita provvedono entro il mese di novembre 2024 a conguagliare e restituire alla CSEA eventuali importi rateizzati come successivamente indicato, anche se non riscossi dagli utenti ovvero dai clienti finali. Gli importi anticipati sono al netto dei pagamenti eventualmente già effettuati da parte degli utenti e dei clienti finali.
 - **Modalità di pagamento delle fatture ovvero degli avvisi di pagamento sospesi**
Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi sono rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà per i medesimi clienti e utenti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.
Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:
 - a) con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ovvero alla frequenza di invio degli avvisi di pagamento ordinariamente applicata all'utente ovvero al cliente finale;
 - b) in base a rate non inferiori a 20 €;
 - c) per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l'importo risulti inferiore a 20 €.Qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura o alla singola utenza, sia inferiore ad 50 € non è prevista la rateizzazione.

Gli esercenti l'attività di vendita, i gestori del SII nonché i gestori delle tariffe e rapporto con gli utenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, le misure adottate a tutela delle utenze e forniture colpite.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento